

**REGOLAMENTO DI ATENEО SULLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ A
SOCIETÀ DI CAPITALI E A CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO E SUGLI SPIN
OFF/START UP DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 29 giugno 2020 n. 254)**

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

Articolo 2 (*Finalità e limiti della partecipazione*)

Articolo 3 (*Termini ed espressioni*)

Articolo 4 (*Concessione del marchio dell'Università*)

**PARTE II - SOCIETÀ E CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO AVENTI AD OGGETTO
ATTIVITÀ DIFFERENTI DAGLI SPIN OFF E START UP**

Articolo 5 (*Oggetto e ambito di applicazione. Condizioni per la costituzione e la partecipazione*)

Articolo 6 (*Procedimento di costituzione*)

Articolo 7 (*Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti*)

Articolo 8 (*Aumenti di capitale e patti parasociali*)

Articolo 9 (*Governance delle società e dei consorzi. Nomina dei componenti degli organi societari o consortili*)

Articolo 10 (*Dismissione della partecipazione, recesso e scioglimento della società o del consorzio*)

Articolo 11 (*Società e consorzi in house*)

**PARTE III - SOCIETÀ DI SPIN OFF/START UP DELL'UNIVERSITÀ E SOCIETÀ DI SPIN
OFF/START UP ACCADEMICI**

Articolo 12 (*Principi, oggetto, forma giuridica e durata degli spin off universitari e start up accademici*)

Articolo 13 (*Promotori*)

Articolo 14 (*Comitato sugli spin off/start up*)

Articolo 15 (*Partecipazione dell'Università alle società di spin off/start up dell'Università*)

Articolo 16 (*Procedimento di avvio di spin off/start up*)

Articolo 17 (*Controllo. Verifica dell'andamento e dei risultati degli spin off/start up*)

Articolo 18 (*Personale dell'Università e società di spin off/start up*)

Articolo 19 (*Utilizzo delle strutture, delle attrezzature, dei servizi dell'Università e convenzione di spin off/start up*)

Articolo 20 (*Proprietà intellettuale*)

Articolo 21 (*Uscita dell'Università dalla società di spin off/start up dell'Università.*

Trasformazione della società di spin off/start up dell'Università in società costituita o partecipata dall'Università ai sensi della Parte II)

Articolo 22 (*Disposizioni finali*)

TORNA ALL'INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente, dello statuto generale d'ateneo e del regolamento generale di contabilità e finanza dell'Università, il presente regolamento disciplina la costituzione di società di capitali e di consorzi di diritto privato da parte dell'Università luav di Venezia, nonché la sua partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato da altri costituiti.
2. Le norme del regolamento non si applicano alla partecipazione ad enti associativi e a consorzi di diritto pubblico, né si applicano alla partecipazione ad associazioni e a fondazioni, qualunque ne sia la natura.
3. Le disposizioni della seconda Parte del regolamento, ad eccezione di quelle espressamente richiamate nella terza Parte, non si applicano alle società per gli spin off/start up. Parimenti, le disposizioni dettate nella terza Parte non si applicano alle società ed ai consorzi di diritto privato posti in essere in ambiti differenti dagli spin off/start up.

Articolo 2

(Finalità e limiti della partecipazione)

1. La costituzione e la partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato sono finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'Università.
2. In nessun caso possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società e consorzi il cui oggetto non sia del tutto compatibile con la vocazione dell'Università o la cui attività possa ledere il prestigio scientifico ed istituzionale dell'Università.

Articolo 3

(Termini ed espressioni)

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente regolamento:
 - per "spin off o start up partecipato dall'Università luav di Venezia", denominato anche "spin off o start up dell'Università", s'intende ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università partecipi in qualità di socio, avente come scopo lo sviluppo commerciale ed economico di saperi, ricerche e scoperte maturati in ambito universitario per iniziativa ed attività dei soggetti indicati alla Parte terza del regolamento;
 - per "spin off o start up approvato dall'Università luav di Venezia", denominato anche "spin off o start up accademico", s'intende ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università non partecipi in qualità di socio ma che, nei limiti delle disponibilità dell'Università, possa avvalersi di strutture e/o attrezzature e/o servizi dell'ateneo, avente come scopo lo sviluppo commerciale ed economico di saperi, ricerche e scoperte maturati in ambito universitario per iniziativa ed attività dei soggetti indicati alla Parte terza del regolamento;
 - per "società e consorzi" s'intendono le società ed i consorzi di diritto privato aventi ad oggetto attività differenti dagli spin off/start up;
 - per "costituzione di società e consorzi" s'intende il procedimento volto alla costituzione di società e consorzi di diritto privato per iniziativa dell'Università;
 - per "partecipazione a società e consorzi" s'intende la partecipazione dell'Università a società e consorzi di diritto privato costituiti da soggetti differenti dall'Università.

Articolo 4

(Concessione del marchio dell'Università)

1. Nell'ambito della costituzione o della partecipazione a società e consorzi differenti da quelle di spin off/start up, il senato accademico può autorizzare la concessione alla società costituita o partecipata dell'uso del marchio dell'Università ovvero il suo conferimento in uso, determinandone di volta in volta le modalità, adottando ogni misura necessaria ad evitare danni, patrimoniali e non patrimoniali, all'Università e nella garanzia del decoro e della dignità dell'Università.
2. Nell'ambito della costituzione delle società di spin off/start up, il senato accademico può autorizzare la concessione dell'uso del marchio "spin off/start up dell'Università luav di Venezia" ovvero "spin off/start up approvato dall'Università luav di Venezia". La relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un apposito contratto.

TORNA ALL'INDICE

**PARTE II - SOCIETÀ E CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO AVENTI AD OGGETTO
ATTIVITÀ DIFFERENTI DAGLI SPIN OFF E START UP**

Articolo 5

(Oggetto e ambito di applicazione. Condizioni per la costituzione e la partecipazione)

1. Questa Parte disciplina la costituzione e la partecipazione a società e consorzi di diritto privato aventi ad oggetto attività differenti dagli spin off/start up.
2. Secondo quanto disposto all'articolo 1, le norme di questa Parte non si applicano alle società di spin off/start up se non espressamente richiamate nella Parte III.
3. La costituzione di società e consorzi di diritto privato e la partecipazione ad essi deve essere funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Università, non può lederne il decoro e la dignità e non può in alcun caso esporre l'Università a rischi economici ulteriori rispetto al capitale sociale.
4. Gli organi accademici competenti alle deliberazioni e alla vigilanza, nonché gli amministratori designati dall'Università garantiscono il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 6

(Procedimento di costituzione)

1. La costituzione di una società o di un consorzio a partecipazione dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione, il quale delibera sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto della società o del consorzio, in cui siano definiti: l'oggetto della società e del consorzio, espressi in modo non generico; gli obiettivi perseguiti attraverso la società ed il consorzio ed il rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; il sistema di amministrazione e la quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociale e consortili. Il consiglio di amministrazione definisce anche il contenuto dei patti parasociali che ritiene opportuno vengano sottoscritti.
2. La delibera di cui al comma precedente è assunta dopo che sulla costituzione si è espresso il senato accademico, al quale compete la verifica della corrispondenza della costituzione rispetto ai fini dell'Università, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento. Il senato accademico esprime anche ogni considerazione che ritenga opportuna in merito alla modifica o alla integrazione dell'oggetto sociale.
3. Il parere sfavorevole alla costituzione espresso dal senato accademico vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il parere favorevole non vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Nel caso in cui il senato accademico abbia espresso un parere favorevole ma condizionato alla modifica ed alla integrazione dell'oggetto sociale, le condizioni espresse vincolano il consiglio di amministrazione.
4. Qualora si ritenga opportuna la partecipazione alla società o al consorzio di uno o più soggetti privati, alla loro individuazione si procederà attraverso un adeguato procedimento di evidenza pubblica.

Articolo 7

(Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti)

1. L'assunzione della partecipazione in società o consorzi già costituiti avviene nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento.
2. La delibera di assunzione della partecipazione è assunta dal consiglio di amministrazione, sulla base dell'analisi dello statuto della società o del consorzio, dei patti parasociali eventualmente sottoscritti e di un sintetico progetto economico di gestione della società e della partecipazione universitaria. La deliberazione è condizionata alla modifica dello statuto sociale o consortile volta a garantire all'Università la nomina di alcuni dei componenti degli organi sociali o consortili ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile, in misura adeguata alla partecipazione da assumere.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è preceduta dal parere del senato accademico in merito alla corrispondenza della costituzione rispetto ai fini dell'Università, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento.
4. Il parere sfavorevole alla costituzione espresso dal senato accademico vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il parere favorevole non vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il senato non può esprimere un parere condizionato.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 8

(Aumenti di capitale e patti parasociali)

1. La delibera relativa alla sottoscrizione di aumenti di capitale o di quota consortile è assunta dal consiglio di amministrazione.
2. La sottoscrizione dei patti parasociali compete al rettore, che vi provvede nel rispetto delle condizioni eventualmente dettate nella delibera del consiglio di amministrazione con cui fu disposta la costituzione della società o del consorzio ovvero l'assunzione della partecipazione.

Articolo 9

(Governance delle società e dei consorzi. Nomina dei componenti degli organi societari o consortili)

1. La costituzione di società o l'assunzione di partecipazione in società già costituite è condizionata alla definizione dell'amministrazione secondo il modello tradizionale o secondo il modello dualistico. Non è ammessa la costituzione o la partecipazione in società amministrate secondo il modello olistico.
2. All'Università deve essere garantita un'adeguata rappresentanza negli organi societari. Statuto ed atto costitutivo debbono prevedere la nomina diretta degli amministratori e dei componenti dell'organo di sorveglianza o del collegio sindacale, ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile. Deve essere altresì previsto il potere di revoca degli amministratori.
3. La nomina e la revoca degli amministratori di cui al comma precedente competono al rettore.
4. All'assemblea delle società ed agli organi assembleari dei consorzi partecipa il rettore o un suo delegato.

Articolo 10

(Dismissione della partecipazione, recesso e scioglimento della società o del consorzio)

1. La dismissione della partecipazione e l'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante del senato accademico.
2. La dismissione avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo statuto sociale o consortile preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente in ottemperanza ad esse.
3. La dismissione o l'esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati nel caso in cui la società o il consorzio riportino perdite tali da mettere a rischio il capitale sottoscritto dall'Università.
4. Il voto nell'assemblea o nell'organo consortile in merito allo scioglimento della società o del consorzio è espresso dal rettore o da suo delegato, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(Società e consorzi in house)

1. La costituzione e la partecipazione a società o consorzi in house sono disciplinate dagli articoli precedenti.
2. Nelle società e nei consorzi in house deve essere garantito il rispetto dei requisiti definiti dalla disciplina nazionale e comunitaria vigenti in merito al controllo ed all'attività svolta.

PARTE III - SOCIETÀ DI SPIN OFF/START UP DELL'UNIVERSITÀ E SOCIETÀ DI SPIN OFF/START UP ACCADEMICI

Articolo 12

(Principi, oggetto, forma giuridica e durata degli spin off universitari e start up accademici)

1. L'Università favorisce le attività di sviluppo di saperi, di ricerche e di scoperte maturati in ambito universitario, riconoscendone la funzione di stimolo alla ricerca, le ricadute sulla qualità dell'insegnamento universitario e l'ausilio alla relazione ed all'integrazione tra l'Università e il mondo del lavoro, dell'impresa e delle professioni.
2. Le iniziative volte all'avvio di spin off e start up dovranno essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale nonché con lo spirito della diffusione dei saperi all'interno dell'Università e del mondo scientifico.

TORNA ALL'INDICE

3. L'oggetto dell'attività consiste nella produzione di beni e servizi innovativi, di significativo contenuto scientifico o tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca dell'Università.
4. Gli spin off/start up possono essere costituiti esclusivamente sotto forma di società di capitali.
5. La durata di uno spin off/start up dell'Università non può essere superiore a 5 anni. Un termine più lungo, mai eccedente gli otto anni, può essere concordato in ragione di circostanze eccezionali ovvero delle particolari condizioni dell'ambito di attività oggetto dello spin off/start up.
6. La durata di uno spin off/start up accademico dell'Università luav di Venezia è pari a 3 anni, trascorsi i quali è possibile chiedere il prolungamento per periodi triennali, a seguito di apposita valutazione, verificate le opportunità strategiche per l'Ateneo ed il perseguimento degli obiettivi dichiarati in sede di proposta di attivazione.
7. La richiesta va trasmessa al Comitato sugli spin off/start up di cui all'articolo 14 del presente regolamento, che valuterà la convenienza e la presenza di condizioni favorevoli per l'Università in termini strategici per il prolungamento della durata, nonché l'incidenza del settore tecnologico proprio dello spin off/start up, i risultati raggiunti dallo spin off/start up, in un'ottica comparativa rispetto al piano presentato dallo spin off/start up in sede di attivazione, il perdurare dell'assenza di conflitto di interesse con le attività dell'Università da parte del personale docente inserito nella compagine sociale dello spin off/start up, l'assenza di criticità nei rapporti dello spin off/start up con l'Università, durante il periodo di validità del riconoscimento, le prospettive di ulteriore sviluppo ed il permanere delle condizioni richieste per gli spin off/start up ai sensi del presente Regolamento.
8. Sulla base dell'istruttoria e del parere del Comitato spin off/start up, sulla richiesta di prolungamento della durata dello spin off/start up accademico, si esprimono il senato accademico e il consiglio di amministrazione, mediante delibera.

Articolo 13

(Promotori)

1. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up dell'Università spetta:
 - a) all'Università;
 - b) al personale universitario (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, titolari di assegno di ricerca e dottorandi)
 - c) ad altri soggetti a condizione che sia prevista la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 168/2011.
2. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up accademico spetta:
 - a) all'Università;
 - b) a docenti e ricercatori dell'Università, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
 - c) a titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post- laurea e post-dottorato, anche nei 36 mesi successivi al completamento dell'assegno o della borsa;
 - d) a studenti, laureandi, laureati, allievi dei corsi di master, di specializzazione e di dottorato, specializzati e dottori di ricerca, anche nei 36 mesi successivi al completamento del proprio corso di studi;
 - e) a dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico amministrativo, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
 - f) ad associazioni, fondazioni, società e consorzi partecipati dall'Università, ai quali l'Università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca.

Articolo 14

(Comitato sugli spin off/start up)

1. È istituito il Comitato sugli spin off/start up, il quale:
 - a) esamina le proposte di spin off/start up, redigendo la relazione di cui all'articolo 16;
 - b) vigila sull'andamento degli spin off/start up avviati, segnalando al rettore, che ne informa il consiglio di amministrazione ed il senato accademico, ogni criticità, tecnica ed economica, che abbia eventualmente rilevato e suggerendo le azioni che ritenga opportune.
2. Il Comitato è composto di tre membri, scelti dal senato accademico in una rosa di cinque nomi proposta dal rettore e compilata in modo tale da garantire elevati standard di professionalità e competenza nelle materie economiche e dell'impresa.

TORNA ALL'INDICE

Il senato accademico con le medesime modalità designa su proposta del rettore anche un membro supplente che, in caso di assenza del coordinatore del Comitato può svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso.

3. I membri, che possono essere scelti anche al di fuori dei docenti e dei ricercatori dell'Università, durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Articolo 15

(Partecipazione dell'Università alle società di spin off/start up dell'Università)

1. La partecipazione dell'Università nelle società di spin off/start up dell'Università non potrà superare il dieci per cento del capitale sociale, salvo che, su proposta del Comitato sugli spin off/start up motivata in ragione del particolare significato dell'iniziativa e delle particolari condizioni del mercato in cui s'inserisce, il consiglio di amministrazione dell'Università non disponga diversamente.

2. La partecipazione dell'Università al capitale sociale potrà avvenire mediante conferimento in denaro ovvero mediante conferimento di beni.

3. Con apposito patto parasociale sottoscritto da tutti i soci contestualmente all'atto costitutivo della società, si dovrà prevedere che gli eventuali aumenti e le eventuali riduzioni del capitale sociale non potranno essere deliberate dagli organi sociali senza il voto favorevole dell'Università. Il medesimo patto parasociale dovrà altresì prevedere:

- a) l'obbligo, in capo ad uno o a più dei soci differenti dall'Università, di acquisto in proprio o per altri delle quote o delle azioni dell'Università, alla scadenza del termine previsto dalla convenzione di spin off/start up di cui all'art.19 del presente regolamento, qualora l'Università abbia manifestato l'intenzione a vendere almeno sessanta giorni prima della scadenza di detto termine. Il prezzo di acquisto sarà definito da un esperto nominato di comune accordo dall'Università e dal socio o dai soci acquirenti; tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;
- b) l'impegno dei soci a procedere allo scioglimento della società nel caso in cui le perdite di esercizio superino per due anni consecutivi il limite di perdita previsto dalla normativa vigente o eventualmente quello previsto nella convenzione di spin off/start up;
- c) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. Lo statuto della società di spin off/start up dovrà prevedere:

- a) che, in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) il diritto di gradimento dell'Università in caso di cessione delle quote o delle azioni da parte degli altri soci, da esercitarsi secondo le disposizioni del codice civile;
- c) che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- d) che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e dell'organo sindacale o di sorveglianza, se nominato.

Articolo 16

(Procedimento di avvio di spin off/start up)

1. I soggetti proponenti elaborano una proposta di avvio dello spin off/start up che illustra:

- a) il contenuto ed i risultati della ricerca da cui ha origine la proposta di spin off/start up e il ruolo che le strutture dell'Università hanno svolto nella ricerca;
- b) i contenuti del progetto di spin off/start up, con particolare riferimento alle ricadute che si assume possa avere sulla ricerca universitaria;
- c) il piano finanziario;
- d) le linee di sviluppo economico del progetto di spin off/start up, specificando il contesto di mercato in cui si inserisce;
- e) gli obiettivi economici che si prefigge ed i tempi in cui si assume possano essere conseguiti;
- f) il carattere innovativo del progetto;
- g) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

TORNA ALL'INDICE

- h) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off/start up, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il personale universitario che dovrà parteciparvi;
- i) i partner non appartenenti all'Università che si ritiene debbano essere coinvolti;
- l) la partecipazione che si richiede all'Università (solo per gli spin off/start up dell'Università), le strutture, le attrezzature e i servizi dell'Università che si ritengono utili e/o necessari;
- m) il tempo previsto per la permanenza (solo per gli spin off/start up dell'Università) dell'Università nella società;
- n) l'eventuale possibilità che lo spin off/start up si trasformi in società partecipata dall'Università ai sensi della Parte II del presente regolamento;
- o) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
2. La proposta di cui al comma precedente è presentata al Comitato sugli spin off/start up di cui all'art.14, che, in un confronto costruttivo, dialoga con i proponenti, fornendo ogni necessario ausilio al completamento del progetto e verificandone la praticabilità tecnica ed economica e l'effettività delle prospettive di sviluppo. Il Comitato può chiedere chiarimenti e suggerire modificazioni al progetto.
3. Terminato il lavoro istruttorio, il Comitato trasmette al rettore una propria relazione contenente la proposta con ogni documento connesso nonché un parere motivato sulla proposta stessa. Il rettore inserisce la proposta all'ordine del giorno del successivo senato accademico e del successivo consiglio di amministrazione.
4. Il senato accademico si pronuncia sulla compatibilità con l'interesse scientifico o didattico per l'Università della proposta e sul rispetto dei fini istituzionali dell'Università, approvandola, non approvandola ovvero approvandola a condizione che sia modificata o integrata.
5. Approvata la proposta da parte del senato accademico, il consiglio di amministrazione si pronuncia sul piano economico finanziario e sul piano di sviluppo economico del progetto, avendo riguardo alla compatibilità dell'impegno che all'Università è richiesto rispetto al bilancio dell'Università, tenuto anche conto dell'assetto complessivo degli spin off/start up universitari e delle partecipazioni in società e consorzi. In caso di spin off/start up dell'Università, il Consiglio di Amministrazione indica la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università.
6. Approvata la proposta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi membri, il direttore generale cura l'attivazione dello spin off/start up, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e verificando che gli atti costitutivi, gli statuti ed i patti parasociali siano adeguati agli obiettivi da perseguire.
7. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off/start up i proponenti dell'iniziativa.
8. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin off/start up tenuto dall'Università.

Articolo 17

(Controllo. Verifica dell'andamento e dei risultati degli spin off/start up)

1. Fermo restando quanto previsto da questo regolamento e dalle norme di legge applicabili, la società di spin off/start up è tenuta a comunicare al Comitato sugli spin off/start up e al direttore generale dell'Università ogni avvenimento utile alla gestione della partecipazione dell'Università ed ogni avvenimento che possa determinare una significativa modifica del suo valore o incidere sull'attività della società.
2. Le società di spin off/start up trasmettono il prospetto di bilancio sociale al Comitato sugli spin off/start up e al direttore generale dell'Università almeno 7 giorni prima dell'adunanza dell'organo amministrativo della società in cui dovrà essere approvato. Il Comitato sugli spin off/start up e il direttore generale esprimono una valutazione sul prospetto, che trasmettono al rettore, al fine di consentire l'espressione del voto in assemblea ai sensi dell'articolo 9, quarto comma.
3. Gli statuti delle società prevedono il diritto del Comitato sugli spin off/start up a richiedere informazioni e chiarimenti sull'andamento della società e sulla sua attività ai fini di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b).

TORNA ALL'INDICE

Articolo 18

(Personale dell'Università e società di spin off/start up)

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off/start up costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il socio proponente deve partecipare al capitale dello spin off/start up e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off/start up la propria partecipazione.

2. In deroga al divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari siano essi a tempo pieno o a tempo definito, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, L. 240/2010, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin off o di uno start up universitario, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nel limite temporale della sussistenza dello spin off/start up universitario.

3. Non possono assumere cariche direttive e amministrative in uno spin off/start up i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, il direttore della scuola di dottorato. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin off o start up del quale non sia socio o proponente.

Valgono in ogni caso le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e regolamentari dell'Università.

4. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno dovrà chiedere un'autorizzazione annuale per svolgere attività retribuite per le società di spin off/start up, avendo l'obbligo di comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

5. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off/start up e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente o il ricercatore, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off/start up, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

6. Per il periodo di sussistenza dello spin off/start up, il docente e il ricercatore può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del senato accademico, tenuto conto della corrispondenza, nel caso specifico, tra la funzione di amministratore delegato o presidente e lo svolgimento istituzionale delle funzioni didattiche e di ricerca.

7. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipi alle società aventi caratteristiche di spin off o start up di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off/start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. Le informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin off, alle attività prestate e agli emolumenti percepiti sono oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente del portale istituzionale di ateneo. I professori e ricercatori operanti negli spin off sono tenuti a riferire periodicamente al Rettore in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali.

9. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale il quale proponga la costituzione di uno spin off o start up, ovvero ne entri a far parte, deve previamente acquisire l'autorizzazione del direttore generale.

10. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off/start up attività non retribuita o attività retribuita nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off/start up su designazione dell'Università ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento

TORNA ALL'INDICE

delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza.

Il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off/start up deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dallo spin off/start up.

11. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off/start up attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del consiglio di dipartimento e del collegio dei docenti del dottorato.

12. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off/start up. Lo spin off/start up è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 19

(Utilizzo delle strutture, delle attrezzature, dei servizi dell'Università e convenzione di spin off/start up)

1. Nella proposta di avvio dello spin off/start up, i proponenti devono indicare se e quali strutture, attrezzature e/o servizi universitari sono necessari all'attività di spin off/start up.

Devono altresì specificare in quale modo e per quale tempo le strutture e le attrezzature saranno utilizzate, chiarendo le misure atte a garantire che l'attività di spin off/start up non sia di alcun danno alle esigenze didattiche e di ricerca dell'Università.

2. L'Università, al fine facilitare l'avvio e il primo sviluppo dello spin off/start up, potrà fornire le strutture, attrezzature e servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature sono definite in una convenzione che viene approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione insieme al progetto di spin off/start up e che regola l'intero complesso dei rapporti tra l'Università e la società di spin off/start up.

Articolo 20

(Proprietà intellettuale)

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off/start up appartiene alla nuova società, salva diversa pattuizione tra i soggetti che hanno collaborato al conseguimento degli stessi.

2. Alle invenzioni conseguite dai soci nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin off o dello start up si applicano le disposizioni previste dal regolamento luav per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e dalla legge vigente.

Articolo 21

(Uscita dell'Università dalla società di spin off/start up dell'Università. Trasformazione della società di spin off/start up dell'Università in società costituita o partecipata dall'Università ai sensi della Parte II)

1. Nel rispetto del principio di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, la partecipazione dell'Università alle società di spin off/start up ha come obiettivi quello di incrementare gli sviluppi applicativi delle ricerche compiute nell'ambito delle proprie strutture ed attività, nonché quello di garantire al proprio personale di dare corso a detti sviluppi. In ragione di ciò e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 1, la presenza dell'Università nella società di spin off è a termine.

2. Il termine di permanenza dell'Università nella società di spin off/start up, definito nella convenzione di spin off/start up, è quello indicato al comma 5 dell'art.12.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'Università cede la propria partecipazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, nei patti parasociali e nella convenzione di spin off/start up.

4. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, qualora ritengano che l'attività oggetto dello spin off/start up debba costituire oggetto di una società costituita o partecipata dall'Università ai sensi della Parte II del presente regolamento e sussistendone i requisiti e le condizioni economiche, alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo possono deliberare la trasformazione della società di spin off/start up in società di cui alla Parte II.

In tal caso, è mantenuta la partecipazione dell'Università nella società di spin off/start up anche oltre al termine di cui al comma 2 e per tutto il tempo necessario alla trasformazione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 22
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spin-off/start up già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione spin-off/start up può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.